

## Sentenza della Corte costituzionale n. 26/2023

**Materia:** impiego pubblico.

**Parametri invocati:** articolo 97, secondo comma, della Costituzione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale.

**Rimettente:** Corte di Cassazione - sezione lavoro.

**Oggetto:** articolo 15, comma 5, secondo periodo, della legge della Regione Calabria 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006).

**Esito:** illegittimità costituzionale.

L'articolo 15, comma 5, secondo periodo, della legge della Regione Calabria 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006), stabilisce che gli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali *“hanno comunque termine ed i relativi rapporti di lavoro sono risolti di diritto, nell'ipotesi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale”*.

La questione di legittimità costituzionale è sollevata dalla Sezione lavoro della Corte di Cassazione chiamata a definire il giudizio promosso da un direttore amministrativo ASL sulla risoluzione di diritto del rapporto, conseguente alla decadenza del direttore generale e all'applicazione della disposizione sopra richiamata.

La Corte costituzionale, confermando l'indirizzo espresso in alcune fondamentali precedenti pronunce relative ai meccanismi dello *spoil system* - a partire dalla sentenza n. 233/2006 fino alle sentenze n. 224/2010 e n. 228/2011 - dichiara fondata la questione e illegittima la norma regionale per contrasto con l'articolo 97, secondo comma, Cost. Nello specifico, con la pronuncia in oggetto, la Corte, anche rispetto a quanto affermato nei precedenti richiamati, pone in particolare l'accento sul principio di buon andamento e continuità dell'azione amministrativa. Secondo la Corte, in effetti, facendo decorrere la cessazione degli incarichi del direttore amministrativo e di quello sanitario dalla cessazione del direttore generale, la norma regionale contrasta con *“l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa esponendo l'ente al rischio di subire un periodo di discontinuità gestionale, in ipotesi anche prolungato, con l'assenza di tutti i tre i direttori preposti al governo dell'ente stesso”*. A ciò si aggiunga che la disposizione impugnata prevede un automatismo che non collega l'interruzione del rapporto in corso a ragioni *“interne”* allo stesso, alle modalità di svolgimento delle funzioni da parte del direttore amministrativo e di quello sanitario ed esclude ogni possibilità di valutazione qualitativa dell'operato di detti soggetti (sentenza n. 224/2010). Manca infatti del tutto una fase valutativa dei comportamenti tenuti dal dirigente che gli consenta di fare valere le proprie ragioni, sulla base dei risultati delle prestazioni rese e delle competenze esercitate in concreto nella gestione dei servizi a lui affidati.

In particolare la Corte rileva, in linea con quanto già affermato nella sentenza n. 228/2011, che la previsione di una fase valutativa imporrebbe invece al nuovo direttore generale, per fare cessare dall'incarico il direttore amministrativo e quello sanitario, di specificare le ragioni, connesse alle pregresse modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali da parte dell'interessato, *“idonee a fare ritenere sussistenti comportamenti di quest'ultimo suscettibili di integrare la violazione delle direttive ricevute o di determinare risultati negativi nei servizi di competenza e giustificare,*

*dunque, il venir meno della necessaria consonanza di impostazione gestionale” (sentenza n. 228/2011).*

In mancanza di tale fase procedurale la decadenza comporta una vera e propria *“discontinuità della gestione”* che risulta priva di una motivata giustificazione e si pone in contrasto con il principio del buon andamento dell’azione amministrativa di cui al predetto articolo 97, secondo comma, Cost. (sentenza n. 224/2010).